

Proposta di legge
“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n.30
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)
e alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività.)”

Indice

Preambolo

Capo I - “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n.30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Art. 1 - Competenza in materia di espropri. Modifiche all'articolo 2 della l.r.30/2005

Art. 2 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione. Modifiche all'articolo 3 della l.r.30/2005

Art. 3 - Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r.30/2005

Art. 4 - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r.30/2005

Art. 5 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione. Modifiche all'articolo 10 della l.r.30/2005

Art. 6 - Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio. Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r.30/2005

Art. 7 - Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r.30/2005

Art. 8 - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r._____ (legge di modifica della l.r.30/2005). Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r.30/2005

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 - Disposizioni transitorie

Capo II - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.)

Art. 11 -Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.). Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione

Capo III - Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della l.r. 22/2015 si rende necessario modificare la legge regionale in materia di espropriazioni prevedendo che la Regione per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza possa esercitare le funzioni di autorità espropriante;
2. Al fine di semplificare, ma la contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede, oltre alla procedura ordinaria di delega mediante specifico atto, che la delega possa essere conferita negli atti di programmazione settoriale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 tutte le Amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale "autorità espropriante" l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dal secondo comma dell'articolo stesso. L'istituzione di tale ufficio, è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attività previste dal procedimento di espropriazione, senza la costituzione dello stesso, non può esercitarsi da parte della Regione la competenza unica in materia espropriativa.
4. Al fine di non ridisciplinare quanto previsto dalla normativa statale si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;
5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna Provincia con gli esperti di designazione regionale;
6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all'articolo 31 della l.r.67/2003, con riferimento all'aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate.
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 327/2001, nonché ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della l.r. 22/2015, restano nella competenza della provincia o della Città metropolitana;
8. In virtù del passaggio di competenze di cui alla l.r. 22/2015 si rende necessaria l'immediata operatività della presente legge.

Capo I

“Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n.30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)

Art. 1

Competenza in materia di espropri. Modifiche all'articolo 2 della l.r.30/2005

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n.30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Competenza in materia di espropri

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, salvo quanto previsto al comma 2 bis.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Costituiscono altresì autorità espropriante:

a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica- Modifiche alla l.r.69/2012 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994" per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della l.r.79/2012;

b) l'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.

4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante:

a) il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) la provincia, o la Città metropolitana per l'opera che interessi il territorio di più comuni;

c) la Regione."

Art. 2

Conferimento di funzioni espropriative della Regione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2005.

1. L'articolo 3 della l.r.30/2005 è sostituito dal seguente:

"Art.3

Delega di funzioni espropriative della Regione

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:

a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b) alla provincia o la Città metropolitana per l'opera che interessi il territorio di più-comuni;

d) ai consorzi di bonifica;

2. La delega è conferita:

a) mediante specifico atto;

b) direttamente, negli atti di programmazione previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato."

Art. 3

Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 6 prima delle parole "Gli enti pubblici" sono inserite le seguenti "La Regione e".

2. dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.”

2. Al comma 3 dell'articolo 6 prima delle parole "Gli enti pubblici" sono inserite le seguenti "La Regione, ".

Art. 4

Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r.30/2005

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

1. L'ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3 del d.p.r. 327/2001.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1 bis, è individuato l'ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1."

Art. 5

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "opere di infrastrutture a rete" sono inserite le seguenti: " e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "opere di infrastrutture a rete" sono inserite le seguenti: "e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011".

Art. 6

Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio. Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r.30/2005

1. Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione

1. Nei casi di cui all'articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l'atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.

3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.”

Art. 7

Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r.30/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 16 dopo la lettera d) della l.r.30/2005 è inserita la seguente:
“dbis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato;”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 dopo la lettera dbis) è inserita la seguente:
“dter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;”.

Art. 8

Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r._____ (legge di modifica della l.r.30/2005). Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r.30/2005

1. Dopo l'articolo 20 della l.r.30/2005 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r._____ (legge di modifica della l.r.30/2005)

1. Le disposizioni della presente legge così come modificate dalla l.r._____ non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del D.P.R.327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, e all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b) della l.r.22/2015."

Art. 9

Disposizione transitoria

1. Le commissioni di cui all'articolo 16 della l.r.30/2005 sono integrate con i componenti di cui all'articolo 16 lettere d bis) e d ter) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'integrazione di cui al comma 1 le commissioni si considerano validamente costituite.
3. I componenti integrati di cui al comma 1 cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r.30/2005 :
 - a) articolo 4;
 - b) il comma 4 dell'articolo 6;
 - c) articolo 7;
 - d) articolo 8;
 - e) articolo 9;

- f) articolo 14;
- g) articolo 15.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.)

Art. 11

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.). Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.) è sostituito dal seguente:

"3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica."

2. Il comma 4 della l.r.67/2003 è sostituito dal seguente:

"4. Con delibera della Giunta regionale sono definiti le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 nel rispetto dei criteri ivi previsti."

Capo III - Disposizioni finali

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).